

## **Legge regionale n. 47 del 25 ottobre 2023 – Art. 18**

**Interventi normativi sulle leggi regionali n. 12/2023, n. 14/2023, n. 25/2020, n. 28/2018, n. 22/2023, n. 22/2010, n. 5/2021, n. 8/2023, n. 19/2002, n. 45/2012, n. 25/2023, n. 36/2023, n. 37/2023, n. 39/2023, n. 19/2009, n. 42/2017 e disposizioni normative.**

(...)

Art. 18 Disposizioni per il sostegno ai collegamenti aerei.

1. La Regione Calabria, gli enti pubblici e le società a partecipazione pubblica socie della Società di gestione aeroportuale degli aeroporti calabresi (SACAL S.p.a.) possono finanziare, nel limite delle risorse disponibili, la medesima società affinché operi in conformità al paragrafo 3.5 della Comunicazione della Commissione Europea relativa agli Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (2014/C 99/03), e coerentemente al piano industriale.
2. La Regione Calabria finanzia gli interventi di cui al comma 1 in favore di tutti i soci pubblici di SACAL S.p.A., anche per il tramite della società in house providing Fincalabra S.p.a., ferma restando la possibilità di contribuzione aggiuntiva di ciascun socio.
3. La competente articolazione amministrativa della Giunta regionale adotta tutti gli atti occorrenti all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
4. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione, quantificati, per il periodo 2024-2026, nel limite massimo di euro 38.000.000,00, si provvede con le risorse della Programmazione nazionale Poc 2014-2020 - Azione 7.2.2 rese disponibili a seguito delle rimodulazioni del Programma di cui trattasi effettuate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 542 del 6 ottobre 2023 e n. 549 del 13 ottobre 2023.

(...)